

Civile Ord. Sez. 5 Num. 21696 Anno 2026
Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA
Relatore: SERRELLI SABRINA
Data pubblicazione: 25/06/2026

Oggetto:
Confidi - Regione Toscana
art. 5 l.r. 64/2006,
inapplicabilità incremento
IRAP 2014 - art. 10, d.lgs.
n. 446 del 1997.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20741/2023 R.G. proposto da:

Artigiancredito Toscano Consorzio fidi della piccola e media impresa
Soc. Coop. (già Artigiancredito Toscano S.c.). in persona del legale
rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Luca Pinto (c.f.
PNTGLC65S16D612K), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.
Claudia Callari (c.f. CLLCLD67M65H501E);

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (c.f. 06363391001), in persona del Direttore *pro*
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso

la sentenza n. 814/2022 della Commissione Tributaria Regionale per la
Toscana, Sezione 05, del 17/06/2022, depositata il 20/6/2022;

ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2026 dal consigliere Sabrina Serrelli;

La Corte osserva:

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di controllo formale, eseguito ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 600/1973, l'Agenzia delle entrate emetteva la cartella di pagamento n. 041 2017 00229781 77 000 dell'importo di euro 90.596,05 -per omesso o carente versamento dell'IRAP anno 2014-, in virtù dell'applicazione della maggiore aliquota del 5,25% prevista dall'art. 5 della legge Regione Toscana n. 64/2006, oltre interessi e sanzioni.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n.1019/2018, accoglieva il ricorso della società aderendo alla giurisprudenza di merito ed in particolare alle decisioni del 10/4/2017 e del 26/1/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in particolare evidenziando che i confidi hanno una disciplina fiscale differenziata rispetto a quella degli istituti bancari ed assimilati.

3. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 814/2022, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate rilevando che: 1) è pacifico che i confidi non possono essere equiparati alle banche e che nel vigore della Legge Regionale n. 43/2002 la maggiore aliquota prevista per le banche non fosse applicabile ai confidi; 2) che la disciplina è stata modificata con la Legge Regione Toscana n. 64/2006, il cui art. 5, intitolato "Variazioni aliquota Irap", ha previsto che "a decorrere dal 1 gennaio 2007 le aliquote Irap sono soggette alle variazioni di incremento previste nell'allegato A"; 3) pertanto, l'aumento dello 0,85% rispetto alla aliquota ordinaria si applica, oltre che per le attività finanziarie e di intermediazione finanziaria (codice 65) anche per le attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (codice 67). In tale codice rientra

pacificamente l'attività della società contribuente non essendo contestato che al codice attività indicato in dichiarazione (64.02.01) corrisponda il codice Ateco 67.13.3. al quale fa riferimento la legge regionale 64/2006. In definitiva, l'aliquota del 5,25% non è stata applicata in ragione di una inesistente equiparazione agli istituti bancari ma perché la società svolge attività, quale quella dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, catalogata con il codice 67.13.3 per il quale la legge regionale toscana del 64/2006 -a differenza della precedente legge regionale n. 43/2002 che ai fini della maggiore aliquota faceva riferimento ai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 446/1996, escludendo pertanto i confidi di cui all'art. 10- prevede un aumento dell'aliquota Irap originaria. A nulla rileva poi la nota n. 1, in quanto volta soltanto a precisare che fino al 31 gennaio 2006 l'aliquota era pari al 4,40% e che a tale percentuale va aggiunto l'aumento dello 0,85%, né la circolare n.5/E/2015, poiché relativa ad un diverso contesto normativo che non tiene conto delle norme contenute nella legge regionale della Toscana.

4. La società ricorre per cassazione articolando un unico motivo.

5. L'Agenzia delle entrate non ha depositato controricorso ma mero atto di costituzione al fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione ai sensi dell'art. 370, primo comma, c.p.c., con istanza di riunione o trattazione congiunta rispetto ai ricorsi iscritti ai n. 26450/2020, n. 24858/2022, n. 20741/23 e n. 12717/2024.

6. La società controricorrente in data 8/6/2026 ha depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso la società contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione e, in ogni caso, la non corretta interpretazione dell'art. 10

d.lgs n.446/97 e dell'art 5 L.R. Toscana n. 64/2006, avendo la Commissione Tributaria Regione Toscana erroneamente ritenuto applicabile l'aumento dell'aliquota IRAP previsto dalla L.R. Toscana 64/2006 all'art. 5, non tenendo conto del fatto che la nota (1) dell'Allegato A della legge regionale chiarisce che il legislatore Regionale, pur individuandoli con diversi criteri, intendeva applicare il secondo incremento dello 0,85% ai soggetti che già erano stati interessati dal precedente aumento di cui alla L.R. Toscana 43/2002 e dal quale Artigiancredito, quale soggetto a cui era applicabile la metodologia di calcolo di cui all'art. 10 del d.lgs. 446/97 e non gli artt. 6 e 7, risultava escluso. Il riferimento alla aliquota del 4,40% contenuto nella nota 1, secondo parte ricorrente, costituisce una espressa *relatio* alle aliquote già incise con il precedente intervento normativo regionale ponendosi in linea di continuità. Ulteriori indici dell'infondatezza della pretesa dell'Agenzia delle entrate sono desumibili dal d.l. 269/2003, art. 13, dalla risoluzione 5/E del 19/01/2015 e dalle istruzioni operative dei Modelli Unico Irap.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. In via preliminare va disattesa la richiesta di riunione dei ricorsi n. 26450/2020, n. 24858/2022, n. 20741/23 e n. 12717/2024, non trattandosi di impugnazione avverso la medesima sentenza per cui non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 335 c.p.c, mentre, ai fini di cui all'art. 273 c.p.c. richiamato, la trattazione congiunta dei ricorsi nella medesima adunanza camerale consente di evitare un eventuale contrasto di giudicati, non palesandosi la necessità anche di una riunione, trattandosi di cause diverse in relazione alle differenti cartelle di pagamento impugate, sebbene con identità di questioni proposte.

2.2. Venendo all'esame del motivo di ricorso, la Corte intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale espresso con sentenza della sezione Tributaria del 31/8/2002, n. 25558, che ha affermato la non

applicabilità ai confidi, e cioè ai Consorzi di garanzia collettiva fidi, dell'incremento IRAP previsto dall'art. 5 della Legge della Regione Toscana n. 64/2006.

Più in particolare, la Corte ha ritenuto che "l'intento del legislatore regionale sia stato quello di mutare il metodo di identificazione dei soggetti passivi, ma con la specificazione - tramite la nota "[1]" - che sono soggetti alla maggiorazione dello 0,85% solo quei soggetti per i quali alla data del 31.12.2006 era già stata prevista la maggiorazione dell'aliquota al 4,40%, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della precedente legge Regione Toscana n. 43 del 2002, la quale prevedeva tale aumento solo "per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche", in cui sono ricomprese le imprese bancarie ed assicurative, ma da cui risultano esclusi i confidi, disciplinati dal successivo articolo 10".

La Corte, sebbene con riferimento ad altra categoria e cioè a quella dei promotori finanziari, con ordinanza della sezione 6-5 del 28/7/2022, n. 23619, aveva già affermato che la Regione Toscana, con la legge regionale n. 43 del 2002, esercitando la facoltà di maggiorazione dell'aliquota Irap prevista dall'art. 16, co. 3, d.lgs. n. 446/1997, ha innalzato la detta aliquota dal 4,25% al 4,40% solo per determinate categorie di soggetti passivi di cui agli artt. 6 e 7 e cioè per le banche, gli altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione: per soggetti diversi restava applicabile l'aliquota ordinaria Irap del 4,25% (anziché quella maggiorata del 4,40%), come da previsione generale contenuta nell'art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 446/1997. Pertanto, la Regione Toscana, allorquando con legge n.

64/2006 ha previsto, all'art. 5, che, a decorrere dall'1.1.2007, le aliquote Irap fossero soggette alle variazioni di incremento previste nell'allegato A, non poteva non tener presente le differenti aliquote in quel momento applicate a seconda della categoria di attività presa in considerazione. In assenza di una espressa previsione nel senso di un aumento generalizzato delle dette aliquote, il richiamo, operato nella nota (1) a corredo dell'allegato A, all'aliquota del 4,40% vigente fino al 31.12.2006 non poteva riferirsi ai soggetti sottoposti all'aliquota Irap ordinaria del 4,25%.

2.3. La normativa nazionale e quella regionale conducono nel senso delle decisioni di cui innanzi.

Il d.lgs. 446/1997, istitutivo dell'imposta sul reddito delle attività produttive, ha disciplinato i criteri di determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie di cui all'art. 6, quello delle imprese di assicurazioni all'art. 7, e quello degli enti non commerciali all'art. 10.

All'interno della categoria degli enti non commerciali, e dunque nell'ambito dell'art. 10 del d.lgs. 446/1997, il d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, con l'art. 4, ha inserito nell'art. 10, comma 1 di cui innanzi, dopo l'inciso "esclusivamente attività non commerciali" la seguente previsione: "e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".

L'articolo 16 del d.lgs. n. 446 del 1997 ha poi previsto per le Regioni con propri provvedimenti di aumentare l'aliquota base fissata ai fini IRAP al 4,25%.

In questo contesto normativo l'art. 2 della L.R. Toscana n. 43/2002 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 l'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,40%, così aumentando l'aliquota ordinaria del 4,25%. I destinatari della L.R. Toscana 43/2002 non erano, dunque, i confidi che, per quanto detto, andavano ricondotti espressamente tra i soggetti di cui all'art. 10 del decreto IRAP.

La disciplina nazionale dei confidi è stata poi introdotta dall'art. 13 del d.l. n. 269 del 2003, come conv. dalla legge 326/2003, con la previsione di cui al comma 45, secondo cui ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali, e del comma 47, secondo cui detti confidi determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Il legislatore nazionale, pur espressamente qualificandoli enti commerciali, ha confermato la distinzione dei confidi rispetto agli enti finanziari, bancari o assicurativi, che sono invece regolati ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997.

In definitiva, l'art. 2 della Legge Regione Toscana n. 43 del 2002 ha previsto l'aumento dell'Irap al 4,40% nei confronti delle banche, nonché di enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione, ma da tale incremento sono stati ritenuti pacificamente esclusi i confidi, che hanno continuato a versare l'Irap in base all'aliquota ordinaria del 4,25%; l'art. 5 della Legge Regione Toscana n. 64 del 2006 ha poi disposto l'aumento delle aliquote Irap nei confronti dei soggetti economici indicati nell'allegato "A" della stessa legge ove si chiarisce che per le attività di cui ai codici Ateco nn. 64, 65 e 66, è previsto un

aumento pari allo 0,85 %, ma in nota si specifica che esso si applica ad operatori economici per i quali "l'aliquota vigente al 31 dicembre 2006 è al 4,40 per cento".

L'aumento è stato, dunque, previsto per le imprese che esercitano le attività di cui ai codici Ateco 64 (servizi finanziari), 65 (assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione), e 66 (attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative), ma risulta decisiva la ricordata nota "1", la quale sancisce che la maggiorazione dello 0,85% dell'Irap si applica (solo) a quelle attività per le quali era già stato fissato l'incremento dell'Irap al 4,40%.

Sebbene l'Artigiancredito Toscano soc. coop. sia un consorzio di garanzia collettiva fidi e, quindi, svolga attività ausiliaria dei servizi finanziari (codice Ateco 66 secondo la classificazione Istat del 2002), l'aumento dello 0,85% non si applica perché alla data dell'entrata in vigore dell'art. 5 della legge regionale l'aliquota applicata ai confidi, esplicitamente esclusi, come detto, dalla disciplina dell'Irap applicabile agli enti finanziari, bancari, assicurativi, nonché ausiliari di tali categorie, dall'art. 13, comma 47, del d.l. n. 269 del 2003, non era pari al 4,40% bensì al 4,25%.

Non può, infatti, affermarsi che la nota esplicativa all'allegato A alla L.R. 64/2006 si limiti esclusivamente a precisare che per gli enti commerciali l'aliquota fino al 31 gennaio 2006 era pari al 4,40%, poiché in tal modo essa sarebbe priva di rilevanza, in quanto superflua.

In definitiva, nell'allegato A è previsto ai fini IRAP un incremento di aliquota nella misura dello 0,85% per le attività indicate con i codici Ateco (anno 2002) 64 (servizi finanziari), 65 (assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione) e 66 (attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative) ma la maggiorazione in virtù della nota n. 1 non si applica alle intere categorie menzionate, bensì soltanto a quelle attività -dalle quali vanno esclusi quelle svolte dai

confidi- per le quali l'aliquota vigente al 31 dicembre 2006 era pari 4,40%.

La prospettazione non risulta superata dalla indicazione di un codice Ateco diverso n. 64.92.01 collocato sotto il Codice generale di riferimento 64.92.0 dedicato alle "Altre attività creditizie", avuto riguardo alla successiva classificazione del 2007, della quale la legge regionale n. 64/2006 non poteva tener conto. Mentre la L.R. Toscana n. 64/2006 richiama i codici Ateco 2002 relativi alle attività finanziarie e assicurative, la classificazione Ateco 2007 ha attribuito ai confidi un autonomo codice (64.92.01), distinto da quelli richiamati dalla legge regionale; nel 2007, quindi, i confidi sono stati espressamente distinti dalle attività bancarie e finanziarie ordinarie e ricondotti all'autonomo codice 64.92.01 ("*Altre attività creditizie*"), diverso da quelli richiamati dalla normativa regionale, a conferma della specificità dei consorzi in questione che, sebbene enti commerciali, non sono assimilabili quanto allo statuto applicabile alle banche o agli altri intermediari finanziari. La ratio di tale interpretazione va individuata a monte quale diretta conseguenza dell'esclusione dei confidi ai fini della determinazione dell'IRAP dal regime di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 446/1997 e, quindi, nella disposizione di favore riconosciuta a detti enti che, pur svolgendo attività di carattere finanziario, hanno la precipua funzione mutualistica di sostenere le piccole e medie imprese nell'accedere al credito prestando garanzie nei confronti degli istituti di credito; con riferimento al valore della produzione netta, qui in esame, i confidi pertanto determinano la base imponibile con il metodo retributivo, beneficiando di un calcolo più favorevole rispetto alle imprese commerciali, pur dovendosi considerare tali ai fini delle imposte sui redditi in virtù della previsione dell'art. 13 del d.l. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003 innanzi richiamata.

2.5. In senso contrario non può richiamarsi la risoluzione n. 5/E del 19 gennaio 2015, riportata dalla ricorrente.

La risoluzione ha ad oggetto la "consulenza giuridica – IRAP – Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)".

Nel parere reso, richiamati i commi 45 e 47 dell'art. 13 del d.l. 269/2003, l'Agenzia delle entrate ha osservato che da un punto di vista soggettivo, i confidi, in quanto operanti nel settore finanziario, sarebbero generalmente riconducibili tra i soggetti "(...) indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni", per i quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, "(...) salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle (...) voci del conto economico (...)"; che però la previsione dell'art. 13, comma 47, del d.l. n. 269 del 2003 impone ai Confidi, "comunque costituiti", di determinare "in ogni caso" il valore della produzione netta secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 (c.d. "metodo retributivo"), e ciò conduce ad affermare che il legislatore abbia voluto riservare ai confidi -seppur soggettivamente configurabili quali enti finanziari- la capacità di determinare il valore della produzione netta secondo le regole previste per gli enti privati non commerciali.

Da tanto consegue, secondo la risoluzione citata, che "la descritta scelta legislativa comporta che, in ordine alla individuazione della soggettività passiva dei confidi, non può valere il riferimento a "le banche e gli altri enti e società finanziari" contenuto nell'articolo 6 del D.Lgs. n. 446, la cui applicazione deve comunque intendersi, in via generale, necessariamente vincolata anche al metodo di calcolo della base imponibile in esso indicato. Per i confidi, dunque, la sussistenza del solo requisito soggettivo non rappresenta un elemento sufficiente

per poter giustificare l'applicazione (tanto in termini di determinazione della base imponibile, quanto in relazione all'individuazione dell'aliquota applicabile) del regime IRAP proprio delle banche ed altri soggetti finanziari".

La medesima Agenzia delle entrate ha, quindi, escluso espressamente, non soltanto ai fini della determinazione della base imponibile ma anche con riferimento alla individuazione dell'aliquota applicabile, la disciplina prevista ai fini IRAP per le banche e gli altri soggetti finanziari ed ha affermato che non deve essere applicata la maggiorazione di aliquota prevista per i soggetti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Da tanto consegue che se non deve essere applicata ai confidi la maggiorazione dell'aliquota al 4,40% va escluso, a maggior ragione, l'aumento dell'aliquota dello 0,85% previsto proprio per gli enti per i quali era applicabile l'aliquota al 4,40%, come precisato dalla nota 1 innanzi richiamata.

2.6. Peraltro, anche le istruzioni per la compilazione dei modelli IRAP per l'anno 2014 qui di interesse danno atto del peculiare regime dei confidi, così come per il precedente anno 2013 ed il successivo anno 2015. Ed infatti, per l'anno 2014 le istruzioni per la compilazione del modello IRAP prevedevano che il rigo IC63 fosse utilizzato anche dai confidi, così come definiti dall'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali, comunque siano costituiti, determinano il valore della produzione netta, ai sensi del comma 47 dello stesso articolo, secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, pronunciando ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., può decidere nel merito, accogliendo l'originario ricorso proposto dalla contribuente.

4. Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità devono essere compensate per la novità e la complessità della questione esaminata, anche per le plurime fonti normative di derivazione nazionale e regionale che vengono in rilievo da coordinare ed interpretare, e stante l'introduzione del ricorso prima che Corte con la sentenza innanzi richiamata esprimesse l'orientamento giurisprudenziale in materia, dovendosi altresì considerare i contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso proposto dalla società Artigiancredito Consorzi fidi della piccola e media impresa e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., accoglie l'originario ricorso della società contribuente.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 19 giugno 2026

Il Presidente
Andreina Giudicepietro